

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 11/04/2024

FATTO

In data 06/06/2019, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 46.800,00, da rimborsare in 120 rate di euro 390,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 1.416,45 per commissioni intermediario incaricato e di euro 800,00 per spese di istruttoria.

Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2023 in corrispondenza della rata nr.49 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 - la complessiva somma di euro 1.311,40 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dal reclamo al soddisfo e spese legali e della procedura, nonché il rimborso della commissione di estinzione anticipata per euro 226,20.

Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrelevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo l'esclusione dai costi oggetto di rimborso quelli di cui il consumatore ha già interamente e compiutamente usufruito al momento della concessione del finanziamento, tra i quali rientrano gli oneri erariali, le spese di istruttoria e i costi di intermediazione e la rimborsabilità dei soli costi aventi natura ricorrente, come affermato

dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di mutui immobiliari (C- 555/21). Con tale pronuncia la CGUE sostanzialmente ha riconosciuto che, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, solo i costi legati alla durata del contratto possono essere oggetto di rimborso.

DIRITTO

1) Il contratto è stato stipulato in data 06/06/2019.

L'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma successivo dello stesso articolo che prevede, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, l'applicazione "dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato". La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Collegio Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*

2) Il contratto de quo, stipulato in data 06/06/2019, è stato estinto in corrispondenza della rata n.49, sulla base del conteggio estintivo in atti. Si precisa che non vi è coincidenza tra la rata di estinzione dichiarata dal ricorrente e quella dichiarata dall'intermediario. Infatti, il primo dichiara 49 rate pagate il secondo invece ne dichiara 48 (in sede di controdeduzioni). Sulla base del conteggio estintivo e della liberatoria versate in atti, risulta corretto il prospetto di calcolo elaborato dal ricorrente e, pertanto, le rate pagate sono 49.

Il Collegio, sulla scorta dei consolidati orientamenti dei Collegi, ritiene che le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione hanno natura up front in quanto circoscritte alla fase prodromica del finanziamento.

Il Collegio in linea con i richiamati orientamenti, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,80%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,30%						
Commissioni di intermediazione				1.416,45 €	Up front	Curva degli interessi	542,50 €		542,50 €
Spese di istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	306,40 €		306,40 €
Totale									848,90 €

3) Parte ricorrente chiede il rimborso di euro 226,20 a titolo di commissione di estinzione anticipata.

Si rileva dalla documentazione in atti che la commissione di estinzione è prevista in contratto nella misura massima dell'1% del capitale residuo. In merito, si rappresenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso in tema di penale di estinzione anticipata, il seguente principio di diritto:

“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata

nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." Rientrando l'indennizzo richiesto nelle soglie di legge e senza alcuna giustificazione di esclusione fornita dal ricorrente il Collegio dichiara non dovuto il rimborso della commissione di estinzione anticipata.

4) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 848,90, oltre interessi legali a far data dal reclamo e il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 848,90, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI